

Ritocchi ponderati al falso in bilancio

di Ivo Caraccioli

È ritornato di attualità il dibattito sulla reintroduzione del reato di falso in bilancio, come se fosse stato eliminato dal nostro ordinamento. In realtà, il Dlgs 61/2002 ha modificato solo alcuni elementi costitutivi: alcuni in senso mitigatorio e altri no. Se vorranno essere rivisti taluni aspetti delle fattispecie criminose in materia (articoli 2621-2622 del Codice civile), occorrerà affrontare la questione con spirito sereno e costruttivo.

Una delle caratteristiche principali della riforma del 2002 è stata quella di scorporare il reato preesistente (articolo 2621 del Codice civile del 1942) in due fattispecie criminose: una contravvenzionale (articolo 2621 del Codice civile), allorché non si verifica danno per la società, i soci ed i creditori, ed una delittuosa (articolo 2622 del Codice civile) allorché sussiste tale danno.

Ad avviso di molti, la previsione di una mera contravvenzione (arresto fino a due anni), nel primo caso, appare incongrua per fatti che hanno tutte le caratteristiche di serietà e gravità dei delitti, per cui sarebbe opportuna tale trasformazione. Anche perché - in deroga alle regole generali del codice penale - si tratta di fattispecie con caratteristiche sostanzialmente delittuose (dolo intenzionale e specifico, idoneità ingannatoria), per cui la riconduzione della stessa nell'ambito delle contravvenzioni appare essere stata essenzialmente prevista

per un raggiungimento più facile della prescrizione, come infatti sovente è avvenuto.

Quanto alla fattispecie delittuosa prevista dall'articolo 2622 del Codice civile, è stata molto criticata la perseguibilità «a querela della persona offesa», salvo che in talune ipotesi di maggiore gravità. Tale osservazione è corretta, in quanto non è sempre facile individuare la persona offesa in questa specie di reati e in quanto la perseguibilità a querela si può prestare a trattative, accordi, ricatti non sempre apprezzabili dal punto di vista dell'etica degli affari.

Un punto assai criticato, con riferimento a entrambe le fattispecie, è stato quello della previsione di una soglia di punibilità dei reati stessi, incentrata su un requisito generico («alterazione in modo sensibile») e su un profilo quantitativo (risultato economico dell'esercizio superiore al 5% e del patrimonio netto superiore all'1%). Si ritiene valida tale previsione, in modo da evitare che finissero davanti al giudice penale dei fatti di falsità del tutto «bagatellari», ossia non meritevoli di sanzione penale ma discutibili solo in sede civile, tanto più che quella in esame è materia quanto mai oscillante con riferimento all'applicazione dei criteri civilistici. Appare, quindi, preferibile che la soglia sia mantenuta (come avviene, per esempio, nella parallela categoria dei reati tributari), eventualmente perfezionandone il contenuto.

Altro aspetto degno di salvataggio riguarda la non punibilità delle operazioni valutative

«pure» o «secche», ossia non fondate su dati oggettivamente falsi, in virtù della precisa dizione «fatti materiali non rispondenti al vero sebbene oggetto di valutazioni». In realtà, in una materia come quella delle valutazioni di bilancio non ci può essere nulla di più aleatorio, anche alla stregua dei criteri valutativi previsti dal Codice civile, allorché si tratti di mere estimazioni e non di valutazioni conseguenti all'indicazione di un dato oggettivo mendace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOTTO I RIFLETTORI

Il tema è tornato di attualità ma la riforma del 2002 ha mitigato solo alcuni aspetti